

**Tribunale di Torino, Sezioni Esecuzioni Immobiliari,
S. Sermini, 5 maggio 2009 [X. c. V.G.]**

VERBALE DI UDIENZA

nel procedimento n. ... R.G.E.

All'udienza del 15.4.2009 alle ore 9.30 avanti il G.E.

dott.ssa Semini sono presenti l'opponente personalmente assistito dall'avv. Bottero e ai fini della pratica il dott. Luca Valente, per il creditore procedente l'avv. Giorda sost. proc. avv. Balbo di Vinadio, la quale deposita copia procura generale Rogito Notaio Soriani 26.5.2008, copia titoli esecutivi e precetto, deposita e scambia comparsa di risposta.

E presente il magistrato in tirocinio il dott. Alfredo Toppino.

L'avv. Giorda illustra il contenuto della propria comparsa, che richiama integralmente si oppone alla sospensione dell'esecuzione non ricorrendo i gravi motivi richiesti dalla norma.

L'avv. Bottero richiama i motivi tutti dedotti in ricorso, contestando quanto dedotto da controparte, non rilevando la pronuncia del Tribunale di Moncalieri ai fini della individuazione in capo al trustee del diritto di propriet8.j insiste nella sospensione dell'esecuzione.

Il G.E.

si riserva.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

a scioglimento della riserva esaminati atti e documenti di causa;

rilevato:

- che con sentenza n. ..., il Tribunale di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del creditore procedente dell'atto per notaio Ciampolini in data 20.12.2003 (Rep. N. ...), con cui la debitrice, V. G., aveva costituito il trust denominato "O. Trust", nominando trustee l'odierno opponente, D. B., il quale aveva accettato la proprietà dei beni immobili indicati nell'atto oggetto di pignoramento (cfr. doc. 4 di parte opponente)

- che come si legge nella motivazione di detta sentenza la debitrice, costituendo il trust in questione, aveva concesso in gestione al trustee tutti i beni immobili ivi indicati nonché, come si legge nel medesimo atto, la proprietà degli stessi costituendo di fatto un patrimonio separato,

sottratto all'aggressione dei creditori della disponente;

osservato:

- che molto si è discusso, nella giurisprudenza di merito, in ordine alla figura del trustee ed in particolare alla sua natura di titolare di beni conferiti nel trust, quale patrimonio separato da quello del trustee stesso e da quello del disponente;

- che a tal riguardo si è affermato che il trustee è legittimato, nella sua qualità di possessore o di detentore qualificato, ad esercitare l'azione possessoria per il

recupero di certificati azionari (cfr. Pretura Roma ordinanza 13.4.1999) ed ancora che il bene conferito in trust non fa più parte del patrimonio del disponente ed entra nel patrimonio del trustee, da cui resta separato (cfr. sentenza Tribunale Brescia 12 ottobre 2004);

- che l'aspetto essenziale del trust viene colto proprio nel fatto che il trustee non è né possessore né detentore dei beni in trust, ma ne è titolare, anche se tali beni costituiscono un patrimonio separato rispetto al suo patrimonio personale (cfr in forza della previsione dell'art. 2 Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985);

- che l'effetto segregativo connesso alla costituzione dei beni in trust comporta che tali beni non possano essere aggrediti né dai creditori del disponente né dai creditori del trustee;

- che nondimeno tale effetto segregativo sussiste se e fino a quando sia efficace il vincolo del trust o fino a quando tale vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o di revocazione del relativo negozio costitutivo (cfr. Trib. Siena ord. 16.1.2007);

ritenuto:

- che nel caso in esame il vittorioso esperimento da parte del creditore precedente dell'azione revocatoria nei confronti della originaria debitrice ha comportato il venir meno del vincolo nascente dall'atto costitutivo di trust, con la conseguenza che i relativi beni possono essere aggrediti dai creditori del disponente;

- che pertanto, in conseguenza dell'inefficacia nei suoi confronti dell'atto costitutivo di trust, legittimamente il creditore precedente ha sottoposto a pignoramento i beni di proprietà dell'odierno opponente, vertendosi nella specie in un'ipotesi di beni la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, ipotesi in relazione alla quale l'art. 602 c.p.c. prevede espressamente il ricorso alle forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario;

- che infine la mancata disponibilità dei beni immobili pignorati da parte dell'odierno opponente - terzo proprietario, per essere stati gli stessi affidati in giudiziale custodia nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente, non incide sulla legittimità della promossa esecuzione, in quanto ciò che a tal fine rileva è che il B. fosse, alla data della notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, proprietario dei beni pignorati (circostanza non contestata dall'opponente e comunque desumibile dalla trascrizione a suo favore del predetto atto rogito notaio Ciampolini);

- che pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, non sussistono i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. ai fini della invocata sospensione dell'esecuzione;

P.Q.M.

Visti gli art. 615, 616 e 624 c.p.c.;

- non sospende l'esecuzione;

- fissa termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a molo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire, ridotti della metà.